

**IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI**  
**REGIONE LOMBARDIA**  
**Cos'è il tirocinio e a cosa serve**

**Destinatari tirocinio**

Disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015; beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; a rischio di disoccupazione; occupati in cerca di altra occupazione; soggetti disabili e svantaggiati – durata minima 2 mesi e massima 12 mesi, 24 mesi per i disabili;

**Indennità di partecipazione**

Per la partecipazione ai tirocini, è corrisposta al tirocinante un'indennità a fronte di una partecipazione minima dell'80% su base mensile, scegliendo tra le seguenti alternative:

- indennità di almeno € 500,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali riducibili a € 400,00 mensili, qualora sia prevista la corresponsione di buoni pasto o il servizio mensa;
- indennità di € 350,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore;
- indennità forfettaria di € 300,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione;
- non è dovuta alcuna indennità di partecipazione, qualora il tirocinante sia percettore di forme di sostegno al reddito. Può comunque essere corrisposta per un importo pari a € 500,00 mensili, riducibili a € 400,00 con buoni pasto o servizio mensa e, in assenza di rapporti di lavoro, il soggetto ospitante può erogare un importo anche superiore a € 500,00 mensili.

**Limiti all'attivazione del tirocinio**

Non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari, per compiti generici e ripetitivi (liv. EQF 1); I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività, né nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione; Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione; Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare. Il soggetto ospitante non deve aver attivato col tirocinante precedenti tirocini extracurricolare, né rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione nei 2 anni precedenti (esclusa l'alternanza scuola-lavoro), né nei 6 mesi precedenti prestazioni di lavoro accessorio per più di 30 giorni anche non consecutivi.

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

Risorse umane	Tirocinanti ammessi contemporaneamente
Da 0 a 5	1
Da 6 a 20	2
>20	10% delle risorse umane

Nel conteggio delle "risorse umane" si devono ricomprendere: il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia durata compresa tra l'avvio del tirocinio e la conclusione dello stesso; i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; sono esclusi dal conteggio gli apprendisti. Per i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è possibile attivare ulteriori tirocini oltre la quota del 10%, se nei 24 mesi precedenti sono stati stipulati contratti di lavoro subordinato di almeno 6 mesi a favore di tirocinanti, come di seguito: un tirocinio se hanno assunto 20% dei tirocinanti; due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti; tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti; quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti.

**Consulta il regolamento**